

03	23/12/2025	Aggiornamento modalità di calcolo esito	F.Porru	S. Porelli	S. Porelli	
02	02/12/2025	Aggiornamenti vari a seguito rilievi Accredia	F.Porru	S. Porelli	S. Porelli	
01	09/07/2025	Aggiornamenti vari a seguito rilievi Accredia	F.Porru	S. Porelli	S. Porelli	
00	01/03/2025	Prima emissione	F.Porru	S. Porelli	S. Porelli	
Rev.	Data	Descrizione	Preparato da Referente di Schema	Verificato da Resp. SGQ	Approvato da Direttore Generale	

TÜV NORD Italia S.r.l.
 C. F. e P. IVA 03534410968
 Reg. imprese di M No.1682955
 Società a Socio Unico
 Capitale Sociale: 100.000 € i.v.
 E-Mail: info@tuev-nord.it
 Internet: www.tuev-nord.it

Cerro Maggiore
Sede legale e operativa
 Via Filippo Turati, 70
 20023 CERRO MAGGIORE (MI)
 Phone:+39 0331 541488
 Fax: +39 0331 478854

Bologna
Sede amministrativa e operativa
 Via Caduti di Amola 11/2
 40132 BOLOGNA (BO)
 Phone: +39 051 6415128
 Fax: +39 051 414468

Ref. Cod.

RSSM 01

©TÜV NORD Italia S.r.l.

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto del TÜV NORD Italia S.r.l.

TÜVNORD**INDICE**

0. GENERALITÀ	4
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. DOCUMENTI	4
2.1 Documenti applicabili esterni	4
2.2 Documenti applicabili interni	5
2.3 Documenti di riferimento	5
3. DEFINIZIONI E ACRONIMI	5
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
5. CONDIZIONI GENERALI	7
6. IMPEGNI DI TÜV NORD ITALIA	7
7. IMPEGNI DEI CANDIDATI	8
8. CONDIZIONI ECONOMICHE	8
8.1 Tariffe	8
8.2 Condizioni economiche	8
9. RISERVATEZZA	9
10. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE	9
10.1 Prerequisiti per i Candidati	9
11. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA	11
11.1 Documentazione da presentare	11
11.2 Esame della Domanda di Certificazione	12
11.2.1 Istruzione della domanda	12
11.3 Scelta degli Esaminatori	13
12. ESAMI	14
12.1 Pianificazione delle sessioni di esame	14
12.2 Prove d'esame	14
12.3 Modalità di conduzione dell'esame	14
12.4 Prova scritta	15
12.4.1 Contenuti della prova	15

12.4.2	<i>Criteri di valutazione</i>	16
12.5	Prova orale	16
12.5.1	<i>Contenuti della prova</i>	16
12.5.2	<i>Criteri di valutazione della prova orale</i>	16
12.6	Criteri di valutazione finale	17
12.6.1	<i>Criteri per il calcolo</i>	17
12.6.2	<i>Criteri per il punteggio</i>	17
12.7	Comunicazione dell'esito dell'esame	17
12.8	Ripetizione dell'esame	17
12.9	Materie d'esame	18
13.	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA	18
14.	SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI	18
14.1	Modalità di Sorveglianza e Mantenimento	18
14.2	Modalità di rinnovo	19
14.3	Modalità di gestione di eventuali modifiche agli Schemi di Certificazione	20
15.	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO DA ALTRO ODC DI PERSONE ACCREDITATO A TÜV NORD ITALIA	20
16.	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	21
16.1	Sospensione	21
16.2	Revoca	21
17.	RICORSI E RECLAMI	22
18.	CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI DEL MARCHIO DI TÜV NORD ITALIA	22
19.	RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO	22
20.	ARBITRATO	22
21.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ALLEGATO 1 – ESAMINATORI		24
ALLEGATO 2 – CONOSCENZE E ABILITÀ DELLO SPECIALISTA IN SICUREZZA DELLE MACCHINE		25

0. GENERALITÀ

Il presente regolamento descrive i requisiti specifici, le modalità operative e le responsabilità relative all'iter di certificazione dello *Specialista in Sicurezza delle Macchine*. Per quanto non espressamente descritto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento RG01 (Regolamento UNI EN ISO/IEC 17024 Requisiti Generali per la Certificazione delle Figure Professionali).

A presente regolamento deve attenersi il TÜV NORD Italia S.r.l. (nel seguito TÜV NORD Italia) e tutto il suo personale, inclusi eventuali OdV e le Persone Richiedenti la certificazione.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i requisiti, i criteri e le regole specifici che TÜV NORD Italia applica nelle attività di valutazione di conformità alla UNI/PdR 151:2023 a cui le Persone (di seguito anche Specialista in Sicurezza delle Macchine, Figure Professionali, Candidati, Richiedenti) devono attenersi per richiedere, conseguire e mantenere la Certificazione delle competenze possedute in materia di Sicurezza delle macchine, ossia di un esperto nell'applicazione dei requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione europea relativa alle macchine nonché da altra legislazione europea di prodotto eventualmente applicabile ai prodotti, dalle norme e dalle disposizioni di legge pertinenti, nelle attività di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e documentazione di prodotti.

Sono previsti due livelli di Certificazione delle competenze possedute:

- Specialista in Sicurezza delle Macchine base;
- Specialista in Sicurezza delle Macchine avanzato.

Il servizio di certificazione TÜV NORD Italia è aperto a tutte le Persone che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle norme applicabili, senza che ad esse siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla Certificazione.

Inoltre, al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario, economico o legate alla provenienza e/o etnia e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private, TÜV NORD Italia ha predisposto "Tariffari" in cui si riportano le condizioni economiche applicate per tutti.

TÜV NORD Italia non fornisce alle Persone da certificare servizi di formazione mirata ad ottenere la Certificazione richiesta. Tali persone potranno invece partecipare ad altri tipi di formazione fornita da TÜV NORD Italia o a corsi di aggiornamento e miglioramento delle competenze certificate.

2. DOCUMENTI

Se non è esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopraccitati documenti è quella in vigore

2.1 Documenti applicabili esterni

- ISO/IEC 17024:2012 – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi operanti la certificazione delle persone.
- RG-01 rev. 05 –ACCREDIA Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione – Parte Generale.
- RG-01-02 rev. 02– ACCREDIA Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione del Personale
- Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17024:2012, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di Certificazione di Persone accreditati

- RG 09 rev. 12 ACCREDIA Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
- UNI/PdR 151:2023 - Profilo professionale dello specialista in sicurezza delle macchine - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

2.2 Documenti applicabili interni

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di TÜV NORD Italia e relative Procedure
- Regolamenti di Schema: emessi per i singoli Schemi di Certificazione.
- R MARK 01 Regolamento per la concessione dell'utilizzo del marchio di TÜV NORD Italia
- DPIA: Data Protection Impact Assessment (GDPR – Regolamento Europeo 2016/679) - GROUP - POLICY K-RL 540 DATA PROTECTION
- REGOLAMENTO UNI EN ISO/IEC 17024 – Requisiti Generali per la Certificazione delle FIGURE PROFESSIONALI

2.3 Documenti di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli Organismi che forniscono audit e certificazioni di Sistemi di Gestione.
- Documento IAF MD 2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
- Legge 14 gennaio 2013 n.4 Disposizione in materia di professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013)
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92
- Guida CEN 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EFQ) (Gazzetta ufficiale C 111 del 6.5.2008).

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nei documenti applicabili dei paragrafi 2.1 e 2.2 precedenti. Sono inoltre utilizzate le seguenti definizioni:

- **Abilità:** Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione h.

- **Apprendimento formale**: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- **Apprendimento informale**: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
- **Apprendimento non formale**: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'apprendimento formale (3.2), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
- **Autonomia e responsabilità**: Capacità della persona di applicare conoscenze e abilità in modo autonomo e responsabile.
- **Competenza**: comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
- **Conoscenza**: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione g.
- **Risultati dell'apprendimento**: Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono descritti in termini di conoscenze, abilità e autonomia e responsabilità. I risultati dell'apprendimento possono derivare da contesti di apprendimenti formali, non formali o informali.
- **Specialista in Sicurezza delle Macchine (Machinery Safety Specialist)**: Persona fisica che possiede competenza, conoscenza e abilità nel settore della sicurezza delle macchine con riferimento alle attività di progettazione, costruzione, valutazione della conformità e documentazione delle macchine
- **Convalida dei risultati dell'apprendimento**: processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa. Per "risultati dell'apprendimento" è inteso ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo regole definite, da parte di un datore di lavoro o di altre organizzazioni preposte, è altresì un processo di valutazione e convalida.
- **Qualificazione**: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'Organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

NOTA: Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione a.

- **Centro di Esame/ Organismo di Valutazione:** organizzazione qualificata da TÜV NORD Italia alla quale viene subappaltata l'attività di gestione degli esami, che opera sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse da TÜV NORD Italia
- **Valutazione dei risultati dell'apprendimento:** metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.

Sono infine utilizzati i seguenti acronimi (oltre a quelli previsti nei singoli Regolamenti di Schema):

- **AD/DC** - Amministratore Delegato/Direttore Generale
- **CSI** - Comitato Salvaguardia Imparzialità
- **OdV** – Organismo di Valutazione/ Centro di Esame

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TÜV NORD Italia in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla Certificazione e degli Iscritti nei Registri avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da TÜV NORD Italia e dagli eventuali OdV qualificati. Le informazioni ottenute dal personale operante di TÜV NORD Italia, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

5. CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte di TÜV NORD Italia la Persona Richiedente deve:

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione;
- Accettare il Tariffario applicabile e il contratto per la certificazione formulati da TÜV NORD Italia, ivi compresi gli eventuali allegati agli stessi;
- Fornire tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento;

La Certificazione, il suo mantenimento ed il suo rinnovo sono subordinate al regolare pagamento degli importi definiti nel Tariffario dello Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine.

6. IMPEGNI DI TÜV NORD ITALIA

TÜV NORD Italia concede libero accesso ai propri servizi ai Candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o di altre condizioni indebite.

TÜV NORD Italia prevede una comunicazione diretta verso i candidati con esigenze particolari circa la possibilità di fruire di facilitazioni per lo svolgimento degli esami (es. maggiore disponibilità di tempo per lo svolgimento delle prove scritte e orali, ecc.). Tali facilitazioni sono stabilite di volta in volta, valutando ogni singolo caso.

TÜV NORD Italia riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse. In particolare TÜV NORD Italia si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione dei Candidati coloro che abbiano effettuato formazione agli stessi sulle tematiche in oggetto del presente regolamento. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali Organismi di Valutazione (OdV) qualificati.

La Certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun Candidato basata sui risultati di esami scritti, orali ed esami pratici (ove applicabili).

TÜV NORD Italia si impegna ad utilizzare nel processo di certificazione personale esperto e qualificato a cui è sempre richiesto di agire in regime di non concorrenza.

7. IMPEGNI DEI CANDIDATI

I Candidati inviando una richiesta di certificazione a TÜV NORD Italia aderiscono allo Schema di Certificazione dello Specialista in Sicurezza delle Macchine e ne accettano, sottoscrivono, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, i richiedenti devono rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili dalla/delle normative applicabili per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da TÜV NORD Italia e dagli eventuali Organismi di Accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I Candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento applicabili al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose. I Candidati hanno l'obbligo di non divulgare il materiale d'esame.

In caso di violazione, anche parziale delle norme di comportamento, TÜV NORD Italia si riserva la facoltà di valutare insieme alla Commissione o al Sorvegliante se convalidare l'ottenimento e il mantenimento della certificazione.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Tariffe

Gli importi per la certificazione delle Persone sono espressi nel Tariffario dello Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine.

Eventuali agevolazioni sulle tariffe ufficiali vigenti sono regolamentate da una politica dei prezzi imparziale del TÜV NORD Italia. Le agevolazioni in forma di scontistica applicata sono regolate ed autorizzate dal Responsabile di Settore ed applicabili a:

- a) Candidati richiedenti in forma associativa, in caso di convenzioni, ordini quadro, o su economie di scala;
- b) Specifiche attività del processo certificativo, ove relative a campagne di marketing o promozioni.

Le agevolazioni economiche saranno applicate nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

I Tariffari sono approvati dalla Direzione di TÜV NORD Italia ed eventuali variazioni, ancorché sottoposte ai Candidati da certificare, sono preventivamente autorizzate dallo stesso o dal responsabile del Servizio (Responsabile di Settore o di Schema).

I Tariffari sono liberamente consultabili, negli uffici preposti del TÜV NORD Italia o nel relativo sito web.

8.2 Condizioni economiche

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il Candidato richiedente dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nel Tariffario dello Schema di Certificazione di Specialista in

Sicurezza delle Macchine sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

9. RISERVATEZZA

Per la riservatezza si rimanda a quanto indicato nel RG01.

10. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE

Con la presentazione della Domanda di Certificazione, il Candidato accetta tutte le condizioni indicate nel presente Regolamento e nel relativo Tariffario e si impegna a rispettare quanto definito nel relativo Codice Deontologico.

Il conseguimento della certificazione di competenza e la relativa iscrizione al Registro di pertinenza sono subordinati a:

- a) soddisfacimento dei prerequisiti;
- b) compilazione e sottoscrizione della Domanda per l'esame di certificazione e accettazione del Regolamento di Schema, del relativo Tariffario e consenso al trattamento dei dati relativi personali;
- c) pagamento di tutte le quote inerenti alle varie fasi del processo certificativo;
- d) soddisfacimento dei requisiti minimi per la figura professionale Specialista in Sicurezza delle Macchine;
- e) superamento dell'esame previsto nel presente Regolamento;
- f) approvazione e delibera della certificazione da parte di TÜV NORD Italia

Questi argomenti sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Il soddisfacimento di quanto previsto ai punti da a) a f) del presente paragrafo, instaura tra TÜV NORD Italia e il Candidato un contratto di certificazione della durata di 6 anni (vedi anche paragrafo 14), salvo rinuncia o revoca come meglio specificato nel presente regolamento.

10.1 Prerequisiti per i Candidati

I Candidati che intendono conseguire la certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine devono presentare una documentazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) Requisiti relativi all'apprendimento formale: è richiesto almeno il livello 4 EQF secondo i descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche per entrambi i livelli base e avanzato.
- b) Requisiti relativi all'apprendimento non formale¹ e informale per Specialista in sicurezza delle macchine base: Frequenza e superamento di uno o più percorsi formativi della durata minima di 16 ore ciascuno per un totale di 44 ore teoriche su tematiche afferenti alle conoscenze di cui all'Allegato 2.

In particolare:

¹ La formazione deve essere erogata garantendo almeno l'80% delle ore come formazione diretta in presenza ed il resto comunque in modalità di apprendimento sincrono

- almeno 8 ore nelle conoscenze descritte nella riga 1 dell'Allegato 2,
- almeno 8 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 2 e 13 dell'Allegato 2,
- almeno 8 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 10, 11 e 12 dell'Allegato 2,
- almeno 8 ore nelle conoscenze descritte nella riga 4 dell'Allegato 2,
- almeno 4 ore nelle conoscenze descritte nella riga 6 dell'Allegato 2,
- almeno 2 ore nelle conoscenze descritte nella riga 8 dell'Allegato 2,
- almeno 4 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 14, 15 e 16 dell'Allegato 2.

Le 2 ore non assegnate a conoscenze specifiche sono disponibili per approfondimenti a discrezione dell'organismo di formazione.

Inoltre, il candidato deve effettuare:

- 480 ore di tirocinio pratico specifico almeno comprendente i compiti e le attività di cui alle righe 1, 2, 4, 10,11, 12 e 13 dell'Allegato 2;

o in sostituzione:

- comprovata esperienza² nelle attività di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e documentazione di macchine e consulenza o ricerca applicata di cui ai contenuti dell'Allegato 2 per almeno 1 anno non necessariamente continuativo ma comunque negli ultimi 2 anni.

- c) Requisiti relativi all'apprendimento non formale e informale per Specialista in sicurezza delle macchine avanzato che possiede la certificazione di specialista in sicurezza delle macchine base in corso di validità³: frequenza e superamento di uno o più percorsi formativi della durata minima di 8 ore ciascuno per un totale di 28 ore teoriche su tematiche afferenti alle conoscenze di cui all'Allegato 2.

In particolare:

- almeno 4 ore di aggiornamento nelle conoscenze descritte nelle righe 1, 3, 10, 11 e 12 dell'Allegato 2,
- almeno 8 ore di aggiornamento nelle conoscenze descritte nella riga 5 dell'Allegato 2,
- almeno 8 ore di aggiornamento nelle conoscenze descritte nella riga 7 dell'Allegato 2,
- almeno 2 ore di aggiornamento nelle conoscenze descritte nella riga 9 dell'Allegato 2,
- almeno 2 ore di aggiornamento nelle conoscenze descritte nella riga 17 dell'Allegato 2

e

² Per anni di comprovata esperienza si intende la capacità del candidato di dimostrare di aver svolto attività così come definite nella UNI/PdR 151:2023 per un periodo totale pari agli anni richiesti. Per esempio: progetto 1 per il cliente A dal 01/01/2022 al 30/06/2022 e progetto 2 per il cliente B dal 01/09/2022 al 28/02/2024.

³ In entrambi i casi per la certificazione del livello avanzato, ad una persona con un livello 7 EQF che richiede la certificazione può, sulla base del curriculum attestante competenze specifiche in alcuni temi, essere riconosciuto fino al dimezzamento delle ore di formazione teorica (rispettivamente 14 e 34 ore). La riduzione delle ore necessarie deve essere valutata separatamente per ogni punto secondo il criterio sopra esposto.

- comprovata esperienza nelle attività di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e documentazione di macchine e consulenza o ricerca applicata di cui ai contenuti dell'Allegato 2 per almeno 4 anni non necessariamente continuativi ma comunque negli ultimi 8 anni⁴.

Le 4 ore non assegnate a conoscenze specifiche sono disponibili per approfondimenti a discrezione dell'organismo di formazione.

- d) Requisiti relativi all'apprendimento non formale e informale per Specialista in sicurezza delle macchine avanzato che non possiede la certificazione di specialista in sicurezza delle macchine base in corso di validità⁵: frequenza e superamento di uno o più percorsi formativi della durata minima di 16 ore ciascuno per un totale di 68 ore teoriche su tematiche afferenti alle conoscenze di cui all'Allegato 2.

In particolare:

- almeno 8 ore nelle conoscenze descritte nella riga 1 dell'Allegato 2,
- almeno 12 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 2, 3 e 13 dell'Allegato 2,
- almeno 8 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 10, 11 e 12 dell'Allegato 2,
- almeno 16 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 4 e 5 dell'Allegato 2,
- almeno 12 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 6 e 7 dell'Allegato 2,
- almeno 4 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 8 e 9 dell'Allegato 2,
- almeno 4 ore nelle conoscenze descritte nelle righe 14, 15, 16 e 17 dell'Allegato 2

e

- comprovata esperienza nelle attività di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e documentazione di macchine e consulenza o ricerca applicata di cui ai contenuti della presente Procedura per almeno 5 anni non necessariamente continuativi ma comunque negli ultimi 10 anni comprendente i compiti e le attività di cui alle righe 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 dell'Allegato 2.

Le 4 ore non assegnate a conoscenze specifiche sono disponibili per approfondimenti a discrezione dell'organismo di formazione.

11. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

11.1 Documentazione da presentare

Le Figure Professionali che intendono conseguire la certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine devono far pervenire la relativa domanda, corredata dalla documentazione richiesta, a:

⁴ I 4 anni di comprovata esperienza sono comprensivi anche dell'anno che ha permesso la certificazione del livello base se svolto negli ultimi 10 anni.

⁵ In entrambi i casi per la certificazione del livello avanzato, ad una persona con un livello 7 EQF che richiede la certificazione può, sulla base del curriculum attestante competenze specifiche in alcuni temi, essere riconosciuto fino al dimezzamento delle ore di formazione teorica (rispettivamente 14 e 34 ore). La riduzione delle ore necessarie deve essere valutata separatamente per ogni punto secondo il criterio sopra esposto.

TÜV NORD Italia Srl
Via Filippo Turati 70
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. +39 0331 54 14 88
e-mail: info@tuev-nord.it
Sito: www.tuev-nord.it

Le Figure Professionali devono presentare domanda di certificazione a TÜV NORD Italia, o ad un suo Organismo di Valutazione (OdV) appositamente delegato, utilizzando l'apposito modulo "Domanda per l'esame di Certificazione" scaricabile dal sito internet di TÜV NORD Italia ed allegando la seguente documentazione, in carta libera, preferibilmente in formato elettronico:

- a) Copia del Titolo di Studio;
- b) Fotografie formato tessera (N° 2 in formato cartaceo firmato sul retro o digitale);
- c) Copia completa di un Documento di Identità valido;
- d) Curriculum, firmato dal Candidato, datato e possibilmente corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai Datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc.; in alternativa il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- e) Copia non autenticata degli Attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento sulle tematiche attinenti al presente schema di certificazione;
- f) Evidenza oggettiva della comprovata esperienza nelle attività di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e documentazione di macchine e consulenza o ricerca applicata di cui ai contenuti della presente Procedura.

Per un lavoratore dipendente, l'esperienza di lavoro specifica deve essere avvalorata da una lettera di referenza del proprio datore di lavoro o del proprio responsabile. Nel caso di libero professionista occorre documentare l'esperienza tramite copia dei contratti stipulati conto terzi.

Nota: Per i dati e/o documenti sopra riportati qualora sia impossibile, per motivi oggettivi, presentare quanto richiesto, possono essere fornite, in alternativa, autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 (facendo riferimento agli articoli 46 e 76). *Quando un candidato dichiara la formazione obbligatoria ai fini della certificazione (es. corso formazione obbligatoria) eseguita tramite "Autocertificazione DPR 445/2000", deve tuttavia fornire entro sei mesi dalla certificazione ottenuta gli Attestati dei corsi frequentati e superati. La sola autocertificazione DPR 445/2000 è accettata solo quando l'Ente che erogò i corsi ha dismesso le sue attività e per la formazione non ritenuta obbligatoria ma di supporto.*

11.2 Esame della Domanda di Certificazione

11.2.1 Istruzione della domanda

Al ricevimento della Domanda di Certificazione dello Specialista in Sicurezza delle Macchine, TÜV NORD Italia o un OdV appositamente delegato, provvede:

- all'annotazione della data di ricezione;
- alla verifica dei titoli e delle referenze secondo le modalità specificate nel presente documento (vedere paragrafo 10.1 precedente);
- alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze richiedendo l'invio della documentazione mancante;
- alla comunicazione al Candidato dell'esito dell'esame della documentazione.
- alla comunicazione al Candidato dell'eventuale non raggiungimento dei requisiti minimi indicandone i debiti formativi o le carenze nell'esperienza specialistica richiesta

Il Candidato la cui documentazione sia stata valutata in modo positivo è ammesso agli esami di Certificazione, che si svolgerà secondo quanto definito nel presente Regolamenti.

11.3 Scelta degli Esaminatori

TÜV NORD Italia costituisce e nomina una Commissione di Esame, inviando un documento di nomina a ciascun membro. Tale Commissione è formata da esaminatori qualificati per la Figura Professionale di Specialista in Sicurezza delle Macchine, in numero adeguato al numero di Candidati da esaminare e secondo quanto prescritto dallo Schema specifico (vedere Allegato 1).

Per ogni Commissione di Esame è definito un Presidente di Commissione.

La Commissione di Esame può essere composta da una sola persona.

La Commissione garantisce indipendenza, imparzialità, competenza, assenza di conflitti di interesse e omogeneità delle valutazioni.

Nella scelta della Commissione di esame vengono inoltre messe in atto tutte le azioni previste dall'Analisi dei Rischi di TÜV NORD Italia al fine di prevenire ogni eventuale problema di imparzialità.

Gli esaminatori della Commissione dichiarano preventivamente eventuali problemi di incompatibilità con il/i Candidato/i. Per far ciò TÜV NORD Italia invia ai membri della Commissione, al momento della notifica dell'esame, l'elenco dei Candidati al fine di prevenire potenziali problemi relativi a eventuali conflitti di interessi e incompatibilità. I membri della Commissione valutano l'elenco e segnalano tempestivamente eventuali problemi per permettere a TÜV NORD Italia di effettuare le azioni del caso (sostituzione di un membro, ecc.).

I Candidati possono ricusare uno o più componenti della Commissione di Esame. TÜV NORD Italia valuta la motivazione e coinvolgendo il Referente di Schema decide se accogliere o respingere la richiesta del Candidato. In caso di ricusazione dell'intera Commissione, i Candidati saranno ammessi alla sessione di Esame successiva.

TÜV NORD Italia può nominare dei "Sorveglianti" per le sessioni di esame, che gestiscono o sovrintendono ad un esame, ma che non valutano la competenza del candidato. Altri termini per "sorvegliante" sono: "addetto all'esame", "gestore dell'esame", "supervisore".

Il Sorvegliante deve conoscere le procedure di esame (es. che non sono ammessi testi di norme, testi di corsi, cellulari, ecc.).

TÜV NORD Italia non intende avvalersi di Organizzazioni in subappalto.

12. ESAMI

12.1 Pianificazione delle sessioni di esame

Il calendario delle sessioni di esame e i termini entro i quali deve essere presentata la domanda di esame sono indicati nel documento "Calendario sessioni d'esame" scaricabile dal sito internet di TÜV NORD Italia.

La sede di esame verrà comunicata ai candidati alla chiusura della ricezione delle domande.

12.2 Prove d'esame

La valutazione delle competenze dei Candidati viene effettuata da una Commissione di Esame sulla base di:

- un'analisi dei documentati presenti (es.: Domanda di Certificazione e documenti allegati) per verificare la rispondenza ai requisiti minimi per l'ammissione agli esami successivi;
- una o più prove scritte (a seconda del livello scelto di certificazione);
- una prova orale.

Nota 1: prima della esecuzione degli esami i Candidati vengono identificati a fronte di un Documento di Identità (valido) e tale identificazione, viene registrata su un apposito Modulo controfirmato dal Presidente/Sorvegliante della Commissione di Esame.

Nota 2: in occasione delle prove scritte/orali/pratiche i Commissari non possono porre domande che potrebbero trarre in inganno i Candidati (es. "vero/falso; "cosa non si deve fare? ecc.)

12.3 Modalità di conduzione dell'esame

Nel corso dello svolgimento della prova scritta sarà presente in sala almeno un rappresentante TÜV Nord Italia o dall'Organismo di Valutazione di cui si avvale e che svolge la funzione di "Sorvegliante" per le sessioni di esame. Compito è gestire o sovrintendere all'esame, ma non valutare la competenza del candidato. Altri termini per "sorvegliante" sono: "addetto all'esame", "gestore dell'esame", "supervisore".

Il Sorvegliante deve conoscere le procedure di esame e può adottare provvedimenti qualora queste ultime non vengano rispettate. In particolare: non sono ammessi testi di norme, volumi, cellulari, ecc. I Candidati che dovessero essere trovati in possesso di documenti, libri (se non formalmente comunicato), norme e telefoni cellulari verranno allontanati immediatamente e la prova d'esame annullata. Per altre infrazioni di carattere minore i Candidati verranno richiamati formalmente una prima volta, mentre al ripetersi della stessa infrazione saranno allontanati e la prova d'esame annullata.

La prova orale viene condotta da un solo Commissario di esame supportato da casi di studio o da un secondo Commissario per garantire le competenze settoriali richieste (es. Settori IAF).

Le prove sono svolte sotto il controllo di un supervisore imparziale che garantisce sicurezza e integrità dell'esame; le prove orali eseguite in remoto devono essere condotte in tempo reale (videoconferenza, ad esempio tramite piattaforma Teams) per avere la garanzia sull'identità del candidato e sull'assenza di suggeritori. Pertanto, il candidato dovrà avere a disposizione una videocamera correttamente funzionante.

I Membri del CSI di TÜV NORD Italia hanno diritto ad assistere come osservatori, anche senza alcun preavviso, a tutte le prove di esame relazionando circa l'esito della loro sorveglianza il Presidente del CSI.

Gli Ispettori ACCREDIA possono assistere alle sessioni di esame ed effettuare interviste ai Candidati in corso di certificazione o di rinnovo della certificazione. TÜV NORD Italia provvede in questi casi ad informare preventivamente i candidati della presenza di ACCREDIA, tramite l'invio di apposita comunicazione (inclusa la "Lettera di presentazione ACCREDIA-DC").

L'eventuale rifiuto della presenza degli Ispettori ACCREDIA comporta il mancato rilascio della certificazione o la sospensione o il ritiro della certificazione già concessa (in caso di esami svolti per attività di sorveglianza, mantenimento o rinnovo della certificazione).

Gli atti della Commissione d'Esame sono riportati in appositi verbali a cura del Responsabile di Settore di TÜV NORD Italia o del Presidente della Commissione stessa. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati relativi a quanto altro raccolto in relazione ai Candidati sono considerati strettamente confidenziali e non vengono in alcun modo divulgati a terzi sotto qualsiasi forma, salvo esplicita richiesta e/o autorizzazione scritta dei Candidati stessi.

12.4 Prova scritta

12.4.1 Contenuti della prova

La prova scritta è volta ad accertare il possesso da parte dei Candidati delle conoscenze di base e delle tecniche necessarie a svolgere efficacemente la professione di Specialista in Sicurezza delle Macchine.

Nel caso di Specialista in Sicurezza delle Macchine livello base, la prova scritta consiste in:

1. una prova con 20 domande a risposta chiusa: per esempio, per ogni domanda vengono proposte almeno quattro risposte delle quali una sola è corretta (da escludere quelle del tipo "vero/falso").

Nel caso di Specialista in Sicurezza delle Macchine livello avanzato, la prova scritta consiste in:

1. Esame scritto per la valutazione delle conoscenze, che consiste in una prova con 20 domande a risposta chiusa: per esempio, per ogni domanda vengono proposte almeno quattro risposte delle quali una sola è corretta (da escludere quelle del tipo "vero/falso"), e
2. Esame scritto su un "caso di studio": al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività professionale; egli deve fornire una risposta appropriata.

Le tempistiche previste per le prove sono pari a 60 minuti per entrambe le prove.

12.4.2 Criteri di valutazione

Il punteggio massimo per la prova scritta 1 è pari a 20 punti.

Il punteggio per la prova scritta 2 è assegnato applicando la scala di valutazione nella tabella seguente:

Valutazione prova scritta 2	Punteggio
Simulazione non effettuata o realizzata in modo non adeguato	0
Simulazione eseguita con gravi carenze	5
Simulazione eseguita con alcune lacune	10
Simulazione eseguita in maniera completa	15
Simulazione eseguita con eccellenza	20

Per accedere alla prova orale lo Specialista in Sicurezza delle Macchine dovrà ottenere un punteggio maggiore o uguale a:

- 12/20 per il livello base (prova scritta 1)
- 24/40 per il livello avanzato (prova scritta 1 + prova scritta 2)

Tale prova concorre:

- nel caso del livello base, per il 60% alla votazione finale
- nel caso del livello avanzato: per il 70% alla votazione finale

12.5 Prova orale

12.5.1 Contenuti della prova

Nel caso di Specialista in Sicurezza delle Macchine (livello base e livello avanzato), la prova orale è volta ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Nel corso della prova orale potranno essere utilizzate tecniche di “role palying”, questionari, casi di studio, filmati, fotografie o altra documentazione, per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso dell’attività di Specialista in Sicurezza delle Macchine.

Tale prova è composta da un massimo di tre (3) domande. La tempistica prevista per la prova orale è di 30 minuti.

12.5.2 Criteri di valutazione della prova orale

Il punteggio massimo viene valutato applicando la scala di valutazione nella tabella seguente:

Valutazione prova orale	Punteggio
Esposizione assente o fuori tema	0
Esposizione con gravi carenze, poco argomentata e disordinata	5
Esposizione parzialmente incompleta e non abbastanza chiara	10
Esposizione adeguatamente completa e formulata in modo chiaro	15

Esposizione completamente dettagliata e espressa con linguaggio appropriato	20
---	----

Tale prova concorre:

- nel caso del livello base, per il 40% alla votazione finale
- nel caso del livello avanzato: per il 30% alla votazione finale.

12.6 Criteri di valutazione finale

12.6.1 Criteri per il calcolo

La votazione finale viene definita come media pesata delle votazioni conseguite nelle diverse prove:

- nel caso del livello base: 60% scritto e 40% orale
- nel caso del livello avanzato: 70% scritto 1+scritto 2 e 30% orale.

12.6.2 Criteri per il punteggio

Il punteggio è espresso in centesimi ed è arrotondato per eccesso se superiore o uguale allo 0,5 o per difetto se inferiore allo 0,5 (esempio 84,5 diventa 85 mentre 84,4 diventa 84).

Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la votazione complessiva dovrà essere almeno pari a 60% del massimo ottenibile, ossia:

- superiore o uguale a 14/20 per il livello base
- superiore o uguale a 30/34 per il livello avanzato

12.7 Comunicazione dell'esito dell'esame

L'esito dell'esame viene comunicato verbalmente al Candidato al termine dello stesso e poi, entro 3 settimane lavorative dalla data della delibera della certificazione. Il DG provvede a formalizzare per iscritto al Candidato l'esito dell'esame, il punteggio conseguito, segnalando anche i punti di forza e quelli suscettibili di miglioramento.

12.8 Ripetizione dell'esame

La Domanda di Certificazione ha validità 1 anno dalla data della sua accettazione; entro tale termine, prorogabile di ulteriori sei mesi, il processo di certificazione si deve completare. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova Domanda di Certificazione.

I Candidati possono ripetere quante volte desiderano, in sessioni diverse, la/e prova/e scritta/e, la prova orale.

Le prove superate in una sessione di esame rimangono valide per un anno, trascorso tale termine il candidato è tenuto a ripetere l'intero esame.

In caso di ripetizione dell'esame il candidato ha diritto di ripetere la/e sola/e prova/e fallita/e nella prima sessione di esame oppure, a sua scelta, ripetere tutte le prove di esame.

12.9 Materie d'esame

Le materie di esame comprendono argomenti relativi allo Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine (vedi Allegato 2).

13. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA

Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove d'esame e al completamento dell'iter di certificazione il Comitato delibera il rilascio della certificazione. Il personale costituente tale Comitato deve avere conoscenze ed esperienze sufficienti del processo di certificazione. Il citato Comitato, in funzione degli Schemi di Certificazione, può essere costituito da una sola persona o più persone.

I Membri di tale Comitato possono operare congiuntamente in sede di riunione, o disgiuntamente dialogando con sistemi informatici equivalenti, secondo necessità.

Successivamente il DG di TÜV NORD Italia firma il Certificato di competenza di ogni singolo Professionista.

Il certificato riporta:

- nome e cognome dello specialista certificato
- il titolo di Specialista in Sicurezza Macchine base o Specialista in Sicurezza Macchine avanzato
- il richiamo alla UNI/PdR 151:2023
- la data di prima certificazione, la data dell'emissione corrente e la data di scadenza
- il logo di TÜV NORD Italia con i riferimenti all'accreditamento ACCREDIA
- firma del DG.

Il rilascio della certificazione avviene entro un mese dal positivo superamento dell'esame ed è subordinato all'avvenuto pagamento della quota di iscrizione nel Registro applicabile. Contestualmente il nominativo della Figura Professionale di Specialista in Sicurezza delle Macchine viene inserito nel Registro TÜV NORD Italia applicabile, pubblicato nel relativo sito web.

Il certificato viene emesso in formato "file pdf protetto". Può essere rilasciato in formato "cartoncino" o "tesserino plastificato" a seguito di espressa richiesta e a fronte del pagamento della relativa quota indicata sul tariffario.

La validità del certificato è di 6 anni.

Contestualmente alla comunicazione del rilascio della certificazione il professionista viene autorizzato all'utilizzo del marchio di certificazione. L'uso del certificato e del marchio di certificazione è soggetto al rispetto delle regole definite nel documento "R MARK 01 -Regolamento uso del marchio", disponibile sul sito.

14. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI

14.1 Modalità di Sorveglianza e Mantenimento

Durante il periodo di validità della certificazione, la modalità di mantenimento biennale della certificazione si attua con:

- autocertificazioni con validità di legge di attività lavorative relative alle attività di cui alla presente Procedura, per almeno 6 mesi anche non continuativi nell'arco del biennio;

l'autodichiarazione deve contenere l'indicazione puntuale del/dei progetto/progetti o della specifica contrattuale ed il relativo arco temporale di riferimento;

e

- dimostrazione tramite titoli (attestati, contratti, registri di presenza e similari) di partecipazione ad attività di formazione o convegni o docenze o relazioni o gruppi di lavoro normativo relativi alle attività di cui alla presente Procedura, durante il biennio, per un totale non minore di 16 ore.

È inoltre necessario soddisfare i criteri seguenti:

- a) assenza di reclami da Clienti o da parte di Committenti o altre parti interessate (vale la prassi del "silenzio-assenso" alla specifica richiesta fatta da Clienti ad inizio anno) o gestione positiva di eventuali reclami ricevuti da Clienti/Committenti (fornire l'evidenza del reclamo e della sua positiva gestione: TÜV NORD Italia si riserva il diritto di contattare, dopo aver ottenute le autorizzazioni necessarie, chi ha emesso il reclamo per verificarne la risoluzione);
- b) assenza di provvedimenti TÜV NORD Italia nei confronti dello Specialista in Sicurezza delle Macchine certificato;
- c) pagamento dell'importo biennale per l'iscrizione al Registro TÜV NORD Italia applicabile;

In qualsiasi momento, qualora i sopraccitati requisiti non vengano soddisfatti, la certificazione viene sospesa o revocata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

14.2 Modalità di rinnovo

Entro 3 mesi dalla data di scadenza del Certificato (sessennale), prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto alla Direzione TÜV NORD Italia, lo Specialista in Sicurezza delle Macchine certificate ed iscritte nei Registri, in regola con quanto previsto per il mantenimento biennale, sono tenuti a:

- a) fornire auto-dichiarazione (DPR 445/2000) di assenza di reclami (o l'evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate nel periodo di validità della certificazione;
- b) aggiornare il curriculum. Il documento deve essere firmato, datato e possibilmente corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc. In alternativa il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- c) fornire la fotocopia non autenticata degli attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti allo Schema di Certificazione di interesse, frequentati nel periodo di validità della certificazione.

Inoltre, ai fini del rinnovo:

- si applicano i requisiti per il mantenimento di cui al paragrafo 14.1,
- e

- è effettuato un esame scritto su un “caso di studio”: viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività professionale; le modalità di superamento dell’esame sono le stesse del paragrafo 12.

In assenza del primo dei requisiti, la certificazione è rinnovata tramite un esame orale vertente sulle attività relative alle competenze di cui all’Allegato 2. In tal caso lo Specialista in Sicurezza delle Macchine verrà convocato dalla Direzione di TÜV NORD Italia per sostenere la prova orale finalizzata a verificare il mantenimento delle competenze. Tale prova potrà essere effettuata alla presenza di un unico Commissario di Esame.

In funzione all’esito della prova orale o scritta, il Certificato potrà essere rinnovato per il successivo periodo di validità, sospeso (vedi paragrafo 16.1) o ritirato (vedi paragrafo 16.2). In caso di sospensione, lo Specialista in Sicurezza delle Macchine ha la possibilità di presentarsi a sostenere una prova orale in una sessione d’esame ordinaria, non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data della sospensione o quanto altro previsto dai Regolamenti Specifici di Schema. Trascorso tale periodo, il certificato viene ritirato (vedere punto 15 successivo).

Possono essere applicate delle tolleranze nella periodicità del ciclo di certificazione (ossia per il rinnovo) per taluni giustificati motivi (es. maternità), in base ai quali la persona certificata potrebbe non essere in grado di dimostrare la continuità nella mansione per cui è stata certificata.

14.3 Modalità di gestione di eventuali modifiche agli Schemi di Certificazione

Durante il periodo di validità della certificazione, se si rende necessario inserire delle modifiche in uno Schema di Certificazione (ad es. qualora la UNI/PdR 151 subisca una revisione), TNI informa le parti interessate e le Persone certificate in merito alle possibili modifiche e alle regole di gestione delle stesse. TNI verifica se tutte le Persone certificate soddisfano i requisiti modificati entro un periodo di tempo che TNI, in consultazione con il Comitato di Schema, ritiene ragionevole e provvede a definire ed effettuare attività di rivalutazione delle persone certificate che non soddisfano i citati requisiti modificati (es: tramite esami scritti o orali della durata e complessità commisurata alle modifiche inserite), informando le Persone Certificate circa le decisioni prese, secondo modalità definite di volta in volta.

15. TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO DA ALTRO ODC DI PERSONE ACCREDITATO A TÜV NORD ITALIA

Per il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica da un OdC accreditato A TÜV NORD ITALIA si rimanda a quanto indicato nel RG01.

16. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

16.1 Sospensione

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta dello Specialista in Sicurezza delle Macchine Certificato, l'AD/DG di TÜV NORD Italia su richiesta del Responsabile di Settore, dispone la sospensione della certificazione per un periodo massimo di 6 mesi.

Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso allo Specialista in Sicurezza delle Macchine a mezzo Raccomandata AR o tramite PEC; a seconda dei casi può esserne data segnalazione anche al Presidente del CSI. Ove applicabile ne viene dato avviso anche ad ACCREDIA.

Il CSI, per il tramite del suo Presidente, su richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di un provvedimento di sospensione della certificazione emesso dall'AD/DG di TÜV NORD Italia.

Il provvedimento di sospensione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale (vedi anche Appendice B dell'UNI/PdR 151:2023);
- nel caso di mancato invio delle evidenze per il mantenimento.
- nel caso in cui lo Specialista in Sicurezza delle Macchine non abbia corrisposto secondo le tempistiche comunicate da TÜV NORD Italia la quota di iscrizione;
- nel caso in cui lo Specialista in Sicurezza delle Macchine abbia presentato all'atto del rinnovo della certificazione documentazione insufficiente, non integrata, nei 4 mesi successivi secondo quanto richiesto da TÜV NORD Italia (vedere precedente punto 14.2);
- nel caso in cui lo Specialista in Sicurezza delle Macchine non sottoscriva, entro 3 mesi da quando richiesto, i documenti contrattuali (Codice di Deontologico, ecc.);
- su richiesta dello Specialista in Sicurezza delle Macchine;
- nel caso di accertata perdita dei requisiti previsti dalla UNI/PdR 151:2023 o mancato invio delle evidenze per il mantenimento.

La sospensione comporta per lo Specialista in Sicurezza delle Macchine:

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio TÜV NORD Italia;
- l'obbligo di non qualificarsi come Specialista in Sicurezza delle Macchine certificato TÜV NORD Italia;
- l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione ai propri Committenti.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di TÜV NORD Italia decidere tra il raddoppio del periodo di sospensione, o la revoca del certificato; in ogni caso, l'informazione circa l'avvenuta sospensione/revoca sarà notificata ad ACCREDIA (per i soli Registri accreditati) e pubblicata nel sito di TÜV NORD Italia.

16.2 Revoca

Il AD/DG di TÜV NORD Italia, delibera circa la revoca della certificazione e la cancellazione dal Registro di interesse dello Specialista in Sicurezza delle Macchine coinvolto. L'AD/DG di TÜV NORD dispone il ritiro della certificazione e la cancellazione dal Registro interessato anche su

richiesta del CSI nel caso in cui siano stati violati i principi dell'imparzialità in un iter di certificazione.

Il provvedimento di revoca della certificazione e cancellazione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui lo Specialista in Sicurezza delle Macchine non abbia risposto ed inviato la documentazione di rinnovo richiesta, entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- nel caso in cui lo Specialista in Sicurezza delle Macchine non abbia provveduto a saldare la quota di iscrizione entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- nel caso in cui lo Specialista in Sicurezza delle Macchine non abbia risposto ed inviato la documentazione di integrazione per il rinnovo richiesta, entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- su richiesta degli Iscritti; il provvedimento viene attuato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dello Specialista in Sicurezza delle Macchine;
- nel caso in cui, a seguito di una sospensione, non vengono risolte le cause che l'hanno generata. In quest'ultimo caso la certificazione può essere nuovamente acquisita applicando il processo previsto per una nuova certificazione.

La revoca della certificazione e la cancellazione dal relativo Registro comporta per lo Specialista in Sicurezza delle Macchine:

- l'obbligo di riconsegnare il certificato e la eventuale tessera di identificazione ricevuta da TÜV NORD Italia entro 60 giorni dalla data di revoca e cancellazione;
- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio TÜV NORD Italia;
- l'obbligo di non qualificarsi come Specialista in Sicurezza delle Macchine certificato TÜV NORD Italia;
- l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione ai propri Committenti.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di TÜV NORD ITALIA tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

I provvedimenti di revoca e cancellazione vengono comunicati ad ACCREDIA (solo per i Registri accreditati) e pubblicati nel sito di TÜV NORD Italia.

17. RICORSI E RECLAMI

Per ricorsi e reclami si rimanda a quanto indicato nel RG01.

18. CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI DEL MARCHIO DI TÜV NORD ITALIA

Vedere "R MARK 01 - Regolamento per la concessione dell'utilizzo del marchio di TÜV NORD Italia"

19. RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO

Con la certificazione il professionista certificato si impegna a condurre una attività professionale retta e irreprensibile ispirata al rispetto della normativa vigente ed al codice deontologico applicabile.

20. ARBITRATO

Per arbitrato si rimanda a quanto indicato nel RG01.

21. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedere "Informativa sul trattamento dei dati personali" sul sito www.tuev-nord.it

ALLEGATO 1 – Esaminatori/Commissari d’esame

Requisiti degli Esaminatori/Commissari d’esame

Si applicano i requisiti della norma ISO/IEC 17024 con le seguenti precisazioni:

- a) TÜV NORD Italia richiede ai propri Esaminatori/Commissari d’esame di dichiarare ogni conflitto di interesse, anche potenziale, relativo alla propria imparzialità nei confronti di ogni singolo candidato.
- b) Gli Esaminatori/Commissari d’esame non devono essere stati coinvolti negli ultimi due anni di attività di formazione dei Candidati da esaminare.
- c) Gli Esaminatori/Commissari d’esame devono avere comprovata esperienza nei temi trattati dalla UNI/PdR 151 per almeno 7 anni.
- d) Gli Esaminatori/Commissari d’esame assegnati ad un esame o parte di un esame possiedono:
 - familiarità con lo Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - conoscenza approfondita dei pertinenti metodi e dei documenti di esame;
 - adeguata competenza nel settore delle macchine;
 - libertà di ogni interesse in modo tale che possano formulare giudizi (valutazioni) imparziali e non discriminatori.
- e) I candidati per la figura di Esaminatori/Commissari d’esame possono essere selezionati tra le seguenti categorie di soggetti:
 - Personalità del mondo accademico e culturale nell'ambito dello Schema certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - Personalità del mondo associativo nell'ambito dello Schema di certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - Personalità che svolgono o che hanno svolto in epoca recente attività professionali nell'ambito dello Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - Personalità attive nella emissione delle norme pertinenti gli Schemi di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - Figure Professionali già certificate come Specialista in Sicurezza delle Macchine.
- f) Gli Esaminatori/Commissari d’esame devono avere comprovata esperienza nei temi della sicurezza delle macchine per almeno 7 anni e conoscenza della normativa di certificazione delle figure professionali in questo ambito.
- g) Gli Esaminatori/Commissari d’esame devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - titoli accademici e professionali: docenza, eventualmente saltuaria, per almeno 5 anni in discipline relative allo Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - dirigenza per almeno 5 anni con responsabilità organizzative/tecniche per lo Schema di Certificazione di Specialista in Sicurezza delle Macchine;
 - svolgimento di attività tecnico-gestionali nell’ambito di OdC rilascianti certificazioni della Figura Professional di Specialista in Sicurezza delle Macchine.
- h) Per il mantenimento della qualifica gli Esaminatori/Commissari d’esame devono eseguire almeno una sessione all’anno con monitoraggio. In caso mancata sessione in un anno, o di esito negativo del monitoraggio è prevista la sospensione della qualifica. Il ripristino avviene a seguito di una esecuzione positiva di una sessione di esame con monitoraggio. Il tracciamento del monitoraggio avviene tramite apposito il modulo *MOD 11 Valutazione Commissari e sede*.

ALLEGATO 2 – CONOSCENZE E ABILITÀ DELLO SPECIALISTA IN SICUREZZA DELLE MACCHINE

Compito	Riga	Conoscenze	Abilità	Livello
Definizione degli adempimenti legislativi applicabili al prodotto	1	<p>Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa.</p> <p>Altra legislazione europea di prodotto, applicabile ai prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione europea relative alle macchine, e relative guide applicative</p>	<p>Determinare se il prodotto rientra nel campo di applicazione della legislazione europea relativa alle macchine.</p> <p>Individuare qual è la corretta classificazione del prodotto ai sensi della legislazione europea relativa alle macchine (per esempio, macchina, quasi-macchina, insieme di macchine e/o quasi-macchine, attrezzatura intercambiabile, componente di sicurezza, ecc.).</p> <p>Definire la procedura da attuare per poter soddisfare i requisiti della legislazione europea relativa alle macchine.</p> <p>Individuare quale altra legislazione europea di prodotto è applicabile al prodotto.</p> <p>Definire le procedure da attuare per poter soddisfare i requisiti delle altre legislazioni europee di prodotto eventualmente applicabili.</p> <p>Individuare quali norme di tipo A, B e C sono applicabili al prodotto, a sue parti e componenti o ad aspetti di sicurezza riguardanti il prodotto.</p>	Base e avanzato
Valutazione dei rischi	2	<p>Legislazione europea relativa alle macchine</p> <p>UNI EN ISO 7010 UNI EN ISO 12100 UNI EN ISO 13850 UNI EN ISO 13851 UNI EN ISO 13854 UNI EN ISO 13855 UNI EN ISO 13857 UNI EN ISO 14119 UNI EN ISO 14120 UNI ISO/TR 14121-2</p>	<p>Identificare la destinazione d'uso del prodotto.</p> <p>Determinare le fasi di vita del prodotto.</p> <p>Individuare i pericoli e le situazioni pericolose tenendo conto dello specifico ambiente d'uso (per esempio, residenziale o industriale) e della tipologia di utilizzatori (professionali e/o non professionali).</p> <p>Verificare se le misure di sicurezza necessarie a ridurre adeguatamente il rischio sono state correttamente</p>	Base e avanzato

			implementate, se le necessarie informazioni relative alla sicurezza siano state correttamente apposte sul prodotto e se le istruzioni siano state redatte in conformità alla legislazione europea di prodotto applicabile.	
	3	UNI EN ISO 14118 UNI EN ISO 14122-1 UNI EN ISO 14122-2 UNI EN ISO 14122-3 UNI EN ISO 14122-4 CEI EN IEC 62046	Determinare le misure di sicurezza necessarie a ridurre adeguatamente il rischio. Definire le informazioni necessarie all'utilizzatore per attuare un'ulteriore riduzione del rischio. Individuare i punti in cui apporre sul prodotto le necessarie informazioni sulla sicurezza. Definire le modalità per prevenire l'avviamento inatteso.	Avanzato
Valutazione della conformità degli equipaggiamenti elettrico, pneumatico, oleoidraulico	4	Legislazione europea relativa alle macchine UNI EN ISO 4413 UNI EN ISO 4414 CEI EN 60204-1	Valutare se i dispositivi elettrici, pneumatici e oleodinamici del prodotto sono conformi al progetto e sono compatibili in funzione dell'installazione sul prodotto.	Base e avanzato
	5		Definire gli interblocchi funzionali e le caratteristiche dei dispositivi elettrici, pneumatici e oleodinamici del prodotto necessari ad attuare la sua funzionalità. Determinare se i dispositivi elettrici, pneumatici e oleodinamici del prodotto sono stati combinati e installati in modo da permettere la funzionalità in sicurezza prevista per il prodotto.	Avanzato
Valutazione delle funzioni di sicurezza	6	Legislazione europea relativa alle macchine UNI EN ISO 12100	Identificare le funzioni necessarie a implementare la riduzione del rischio mediante funzioni di sicurezza.	Base e avanzato
	7	UNI EN ISO 13849-1 UNI EN ISO 13849-2 CEI EN IEC 62061	Definire il livello di prestazione delle funzioni di sicurezza necessario a ridurre adeguatamente il rischio. Valutare la conformità delle funzioni di sicurezza realizzate al livello di prestazione richiesto. Identificare se gli elementi del software necessari ad	Avanzato

			implementare le funzioni di sicurezza sono stati scelti e implementati correttamente sull'appropriata piattaforma hardware. Determinare l'appropriata validazione delle funzioni di sicurezza realizzate.	
Valutazione delle emissioni	8	Legislazione europea relativa alle macchine	Identificare le emissioni del prodotto (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) e verificare la corretta implementazione delle misure di riduzione.	Base e avanzato
	9		Valutare i rischi generati dalle emissioni. Individuare le misure di riduzione delle emissioni pericolose e valutarne l'efficacia.	Avanzato
Redazione della dichiarazione di conformità o di incorporazione	10	Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa	Redigere la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di incorporazione del prodotto (o di una famiglia di prodotti omogenei), conformemente alla legislazione vigente.	Base e avanzato
Redazione delle istruzioni	11	Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa UNI EN ISO 20607	Redigere le istruzioni relative al prodotto (o a una famiglia di prodotti omogenei), conformemente ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della legislazione europea relativa alle macchine, tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi del prodotto.	Base e avanzato
Costituzione del fascicolo tecnico o della documentazione tecnica pertinente	12	Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa	Raccogliere la documentazione prevista dalla legislazione vigente ² e organizzarla in modo da costituire il fascicolo tecnico o la documentazione tecnica pertinente del prodotto (o di una famiglia di prodotti omogenei). Nel caso di fabbricazione in serie, definire le disposizioni interne che devono essere applicate per mantenere la conformità del prodotto alle disposizioni della legislazione europea relativa alle macchine.	Base e avanzato

Valutazione dell'impatto di interventi di modifica su macchine esistenti	13	Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti	Determinare se gli interventi di modifica sono sostanziali, ovvero richiedono che la macchina sia sottoposta alla procedura per la marcatura CE prevista dalla legislazione europea relativa alle macchine. Definire la procedura da seguire per la marcatura CE della macchina modificata, ai sensi della legislazione europea relativa alle macchine.	Base e avanzato
Valutazione degli aspetti giuridici relativi alla sicurezza dei prodotti	14	Disposizioni di legge pertinenti specifiche del paese di utilizzo del prodotto Linee guida e buone prassi in relazione alla sicurezza dei lavoratori	Determinare quali disposizioni di legge nazionali specifiche del paese di utilizzo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e/o linee guida e buone prassi in relazione alla sicurezza dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni sono eventualmente applicabili al prodotto e quali sono gli eventuali adempimenti a carico dell'utilizzatore.	Base e avanzato
	15	Legislazione europea relativa alle macchine	Individuare le procedure di valutazione della conformità dei prodotti da attuare, eventualmente comprendenti procedure di certificazione da parte di organismi notificati.	Base e avanzato
	16	Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti Legislazione europea sulla vigilanza del mercato	Definire, nelle varie situazioni che si possono presentare, gli obblighi e gli adempimenti riguardanti operatori economici, concedenti in uso, utilizzatori e installatori di prodotti.	Base e avanzato
	17	Legislazione europea relativa alle macchine e corrispondente guida applicativa Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti	Fornire assistenza a fabbricanti e/o utilizzatori nell'ambito di procedimenti di sorveglianza del mercato o di attività degli organi ispettivi o di vigilanza territoriale, avendo competenza in relazione alle modalità di esecuzione dei procedimenti di sorveglianza del	Avanzato

		Legislazione europea sulla vigilanza del mercato Disposizioni di legge pertinenti specifiche del paese di utilizzo del prodotto	mercato e delle attività degli organi ispettivi o di vigilanza territoriale con riferimento: – alla sicurezza e conformità dei prodotti non soggetti alla legislazione di prodotto (in quanto immessi sul mercato o messi in servizio prima dell'entrata in vigore di tale legislazione); – ai poteri e alle modalità operative degli enti preposti; – ai diritti e agli obblighi degli operatori economici e degli altri destinatari delle azioni di sorveglianza del mercato e delle attività ispettive.	
--	--	--	---	--